

DIREZIONE GENERALE

Telefono: 080 584.2568 – Fax: 080 548.2563

E-Mail: direzione.generale@asl.bari.it

PEC: direzione generale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

PROTOCOLLO USCITA N

140985/1001

DEL

23 MAG. 2018

Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Sostituisce l'originale

Oggetto : Gara regionale servizio “Lavanolo” - Esposto Consigliere Regionale Mario Conca .

Al Direttore Generale

InnovaPuglia S.p.a.

dg.innovapuglia@pec.rupar.puglia.it

sarpulia@pec.rupar.puglia.it

Con riferimento a quanto richiesto con PEC datata 16 maggio u.s. in merito all'oggetto deve essere preliminarmente evidenziato come all'atto della individuazione delle basi d'asta relative alla Procedura Aperta per l'Affidamento del Servizio di Lavanolo non fu possibile prendere in considerazione, quale riferimento, i prezzi sino ad allora praticati presso le diverse Aziende ed Istituti del SSR in considerazione della eterogeneità dei diversi contratti posti in essere, scaduti da tempo, e dei prezzi praticati che in alcuni casi (Policlinico Bari – ASL BAT – OO.RR. Foggia – ASL LE) erano riferiti al prezzo omnicomprendente per “giornata di degenza” . Deve essere altresì rammentato come i prezzi di riferimento ANAC, validi sino luglio 2017, esprimevano valori massimi riferiti al prezzo al Kilogrammo o al prezzo per giornata di degenza ma, vi è di più, i prezzi locali non avrebbero potuto essere , anche se assunti come media , presi a riferimento quali valori attendibili in considerazione delle condizioni logistiche in riferimento alle quali si erano prodotte le offerte sino ad allora praticate che potevano variare in relazione alle prestazioni, tempistiche e distanza dagli stabilimenti di lavaggio .

Come rammentato nell'esposto di cui trattasi solo con Delibera numero 842 del 27 luglio 2017 l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha riportato quali prezzi di riferimento le quotazioni del costo giornaliero per il lavaggio della biancheria piana (€ 4,20) e del costo giornaliero per i lavaggio della biancheria confezionata per dipendente (€ 0,50) .

Inoltre la medesima autorità ha **precisato** che nell'ipotesi in cui la S.A. avesse inteso richiedere all'appaltatore, come previsto dal Disciplinare d'Oneri della Gara Regionale, anche il Servizio di distribuzione alle Aree di destinazione (Guardaroba di reparto) ed identificazione dei capi (Chip identificativi) i prezzi di riferimento sarebbero stati i seguenti:

Tab. 6 – Prezzi di riferimento a Capo – Paziente Ordinario

Distribuzione con sistemi automatici	Manutenzioni straordinarie	Ristrutturazione a carico impresa	Chip identificazione capi	Prezzo riferimento
Traverse	NO	NO	SI	0,45000
Copriletto	NO	NO	SI	1,30000
Federe	NO	NO	SI	0,29000
Lenzuola	NO	NO	SI	0,63241

Per un valore unitario , riferito al singolo paziente per Giornata di degenza , di € **2,67241** senza contare che nella gara in parola è prevista la facoltà da parte dei partecipanti, con attribuzione di eventuale punteggio, di rendere operativi anche dei distributori automatici in alcuni Presidi.

Tab. 7 – Prezzi di riferimento "a capo" – Dipendente (operatore sanitario)

Tipologia Capo	Distribuzione Guardaroba Reparto	Distribuzione con sistemi automatici	Chip identificazione capi	Prezzo riferimento
Camici	SI	NO	SI	1,18000
Casacche	SI	NO	SI	1,16000
Pantaloni	SI	NO	SI	1,11000
Magliette	SI	NO	SI	0,91008

Per un valore unitario , riferito al singolo dipendente, di € **4,36008** senza contare che nella gara in parola è prevista la facoltà da parte dei partecipanti, con attribuzione di eventuale punteggio, di rendere operativi anche dei distributori automatici in alcuni Presidi.

Tali prezzi sono stati determinati dall'ANAC sulla scorta di una istruttoria di oltre due anni che ha dettagliatamente rilevato parametri economici organizzativi medi al fine di stimare prezzi di mercato che risultano essere di riferimento in quanto graduati sulla base delle prestazione richieste in sede di gara.



Pertanto la disamina riportata nell'esposto appare incoerente in quanto non effettua un benchmarking di prestazioni omogenee ed in tal senso appare ovvio che, tenuto conto delle prestazioni richiesta nel Disciplinare d'Oneri risultano essere congrue anche in considerazione del fatto che in sede di gara i ribassi che verranno praticati assesteranno i prezzi a livelli di assoluta competitività .

Deve essere inoltre posto in evidenza come le previsioni prestazionali del Disciplinare d'Oneri risultino, in alcuni se non in molti casi, diverse da quelle in atto presso le Aziende ed Istituti del SSR in termini di tracciabilità delle forniture, tempi previsti per il ricambio, numero di capi disponibili per dipendente . In tal senso appare evidente come la scelta dei prezzi di riferimento ANAC, al netto delle migliorie prestazionali di cui sopra, risulta essere una scelta economica in grado di garantire, a parità di tipologia di prestazioni, un prezzo già di vantaggio e non come erroneamente contestato .

Un'ulteriore considerazione appare d'obbligo : tutte le Centrali di Committenza Regionali hanno utilizzato basi d'asta analoghe a quelle riportate nei prezzi di riferimento ANAC ed utilizzate nella Procedura Aperta di che trattasi.

Pertanto, come ben noto, l'istruttoria condotta dal Gruppo di lavoro , anche sulla base di approfondita Consultazione preliminare di Mercato (art 66 D.Lgs. 50/2016) , ha approfondito tutti gli aspetti legati alla complessiva procedura che non ha rilevato criticità in merito.

Più in generale occorre evidenziare come le scelte effettuate dal Gruppo Tecnico multidisciplinare costituito Soggetto Aggregatore risultano pienamente coerenti con il precetto normativo, introdotto dalla legislazione nazionale di settore (art. 9, D.L. n.66/2014, conv. in L. n.89/2014) e recepito a livello regionale (L.R. n.37 del 1°.8.2014; DGR n.2256 del 17.12.2015 e n.73 del 10.2.2016), di esperimento della gara unica da parte del Soggetto Aggregatore al fine di contribuire al conseguimento della riduzione della spesa sanitaria, coerentemente con le politiche di spending review. A tal proposito risulta utile rammentare come l'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici, che recepisce i contenuti della Raccomandazione n. 2003/361/CE



della Commissione del 6 maggio 2003, definisca per “microimprese, piccole e medie imprese», quelle società che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Nel caso di specie, che riguarda le piccole e medie imprese, si sottolinea che proprio per consentire alle medesime società di partecipare alla gara, naturalmente in forma raggruppata, si è modificata l'originaria impostazione della gara abbassando il requisito di partecipazione da un fatturato globale di 1,5 volte il valore triennale dell'importo a base d'asta ad un fatturato dello 0,5, rendendo così equivalente i vincoli di partecipazione tra gara a lotto unico e gara a lotti territoriali.

Nel contempo, si rimarca che la partecipazione delle PMI in raggruppamento consente anche di garantire la effettiva partecipazione delle imprese locali, posto che i grandi operatori economici del settore dovranno necessariamente avvalersi della logistica e delle attrezzature possedute dalle imprese territoriali.

Tanto consentirà una crescita complessiva del tessuto economico, consentendo nel contempo l'erogazione efficace del servizio sui fattori di scala richiesti.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono è agevole pure determinare l'entità del fatturato richiesto al punto 2.2.3 del disciplinare di gara: “aver realizzato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi per un valore complessivo almeno pari a 0,5 (zerovirgolacinque) volte il valore triennale dell'importo a base di gara, pari a € 133.697.355,00 IVA esclusa”. Detto valore triennale, atteso che il valore quinquennale di base di gara è di € 133.697.355,00, risulta pari a € 80.218.413,00. Pertanto applicando la riduzione prescritta pari allo 0,5 del valore, si determina in € 40.109.206,50 il valore minimo prescritto per attestare il possesso dei requisiti di cui al predetto p.to 2.2.3.



Per quanto sopra esposto il parere espresso nell'interrogazione non può che considerarsi privo di fondamento e peraltro giuridicamente inesatto.

Si rimane a disposizione per ogni necessaria integrazione o chiarimento.

Il Direttore Area Gestione Patrimonio
Giovanni Molinari



Il Commissario Straordinario
Vito Montanaro

